

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CVI
N. 1

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI
(1995)**

(Articolo 9 della legge 5 ottobre 1991, n. 344)

Presentata dal Ministro degli affari esteri
(DINI)

Trasmessa alla Presidenza il 27 maggio 1996

In relazione a quanto richiesto dall'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante « Provvedimenti in favore dei profughi italiani », si comunica — per la parte di competenza di questo Ministero — quanto segue:

Nell'anno 1995 si sono istruite n. 70 pratiche di richieste di attestati di rimpatrio per profughi provenienti dalla Liberia, dallo Zaire, dalla Croazia, dal Ruanda, dal Burundi e dall'Albania con il rilascio di altrettanti attestati di rimpatrio e di n. 56 dichiarazioni di stato di bisogno al fine dell'ottenimento delle qualifiche di profugo (articolo 4 legge 763), seguendone l'*iter* presso le competenti Prefetture per il completamento della necessaria documentazione.

Si è peraltro prestata attività di consulenza in relazione all'avvio delle pratiche per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare presso i Comuni di competenza (articolo 34 legge 773).

In merito all'articolo 8 legge 344, sono state istruite n. 5 pratiche di reinsediamento nei Paesi di provenienza dei profughi, con un utilizzo di lire 27.047.750 a valere sul relativo capitolo di bilancio n. 3583.

Sono state trattate n. 25 pratiche concernenti richieste di rilascio di licenze di commercio da presentarsi presso le competenti Camere di Commercio di cui al titolo IV articolo 17 della legge 763, nonché n. 9 pratiche per l'inoltro delle domande per la dispensa dalla ferma di leva (articolo 33 legge 763).

Sono state altresì istruite alcune pratiche presso i servizi sociali competenti per ricoveri in istituti idonei di anziani e minori (articolo 6 legge 763).